

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente
Dott. LICARI Carlo - Consigliere
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) G. G. n. il (omissis)

avverso Sentenza del (omissis) Corte Appello di (omissis);

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in Pubblica Udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Romis Vincenzo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febbraro Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. D. F. L., anche in sostituzione dell'avvocato (n.d.r.: testo originale non comprensibile), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il (omissis), nel cantiere aperto dalla s.p.a. " Q. C. " presso la centrale idroelettrica E. di (omissis), il carrello mosso da due motori idraulici azionanti ciascuno una coppia di ruote (denominato cabestano) avvolgenti una fune, adibito al trasporto dei lavoratori addetti al funzionamento della fresatrice che stava scavando una galleria lunga 700 metri che doveva servire da condotta forzata, nel risalire la pendenza pari a 44 gradi, per l'improvviso venir meno della forza propulsiva del motore, invertita la direzione di marcia, retrocedeva verso valle e, nonostante l'attivazione del freno di emergenza, andava ad impattare violentemente contro il blocco di fine corsa della stazione di partenza.

Nell'incidente perdeva la vita l'operaio T. E., mentre P. S., B. P., Q. G. e C. L. riportavano lesioni personali gravi.

Il prof. Ing. M.D., nominato consulente tecnico dal P.M., accertava che:

a) durante la risalita, i bulloni che assicuravano l'accoppiamento dell'albero motore con il pignone che muoveva la coppia di ruote (cabestano sinistro) avvolgenti la fune traente, si erano allentati e spezzati, per cui l'albero motore aveva preso a girare a vuoto, e il carrello, non più sospinto verso l'alto, a causa del prevalere della forza di gravità, era retrocesso a valle;

b) i freni meccanici di emergenza non erano riusciti a frenare la discesa del carrello, perchè a causa

della presenza tra le ganasce di corpi estranei, l'attrito esercitato sulla fune era stato nullo per il freno destro ed insufficiente per quello sinistro (kg. 516) : liberate le ganasce dai detriti e ripetuta la prova, lo sforzo di frenatura era risultato essere il triplo di quello misurato nella prova precedente (kg. 1500 circa).

Sulla scorta di tali risultanze, il consulente del P.M. concludeva nel senso che le cause dell'incidente andavano individuate nella progettazione non corretta, sia del giunto di collegamento tra albero motore e pignone, sia dei freni di emergenza: sotto tale ultimo aspetto, il consulente sottolineava la mancanza di ripari atti ad impedire l'ingresso di detriti nonché la mancanza di pulizia dei freni ed evidenziava quindi che, se al momento del fatto i freni avessero regolarmente funzionato, il carrello si sarebbe arrestato.

Venivano quindi chiamati a rispondere dell'evento, a titolo di cooperazione colposa:

M. R., responsabile della progettazione e costruzione del carrello;

L. F., responsabile della verifica del progetto;

C. M. A., rappresentante legale della s.p.a. "Q. C." appaltatrice dei lavori di costruzione della galleria e datrice di lavoro delle vittime dell'infortunio;

G. G., direttore del cantiere;

P. G., responsabile del servizio prevenzione infortuni.

All'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di (omissis) dichiarava colpevoli il M. - per gli errori commessi nella progettazione e realizzazione del carrello, inerenti sia al giunto di collegamento del pignone sia all'impianto frenante - ed il G., perchè, pur essendo prevedibile l'ingresso tra i ceppi di materiale estraneo, non aveva ordinato che la pulizia fosse effettuata con cadenza giornaliera, così da garantire il perfetto funzionamento dell'impianto frenante.

Il G.U.P. assolveva a vario titolo gli altri imputati.

Proponeva appello il P.M., dolendosi delle assoluzioni, nonché il G..

La Corte d'Appello di (omissis) confermava tutte le statuizioni del primo giudice e, in risposta alle deduzioni difensive del G., motivava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dello stesso, con argomentazioni che possono così riassumersi:

a) alcun dubbio sussisteva circa la presenza di detriti all'interno delle ganasce dei freni dell'impianto di frenata di emergenza, per quanto accertato dal consulente del P.M. e per quanto visibile anche dalle foto relative alla feritoia del freno di sinistra;

b) la presenza dei detriti aveva progressivamente ridotto l'efficacia dell'impianto frenante fino al superamento del limite di sicurezza il pomeriggio del (omissis);

c) non era stata osservata la disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 220 circa l'obbligo di sottoporre l'impianto frenante di emergenza a periodica verifica, posto che in occasione dell'intervento di manutenzione del (omissis) - annotato sul "libretto macchina" - era stata effettuata solo una verifica pratica del funzionamento dell'impianto e non l'operazione di smontaggio e pulizia freni; secondo quanto dichiarato dal teste T., in occasione di un intervento effettuato il (omissis) (due giorni prima dell'incidente) si era provveduto alla sostituzione di un tubo idraulico del freno-motore, e nella circostanza il capocantiere aveva riferito al T. medesimo che i freni di emergenza erano efficienti: dal che doveva dedursi che in quel giorno non

era stato eseguito un controllo dei freni di emergenza posto che detto impianto era stato indicato dal capo-cantiere come efficiente; inoltre, il capo-cantiere non aveva confermato quanto attribuitogli, ma si era limitato a dire che non sapeva cosa era stato fatto sul carrello il giorno prima dell'incidente o nei giorni precedenti;

d) la responsabilità della mancata pulizia dell'impianto frenante di emergenza era riferibile alla persona del G. in quanto questi dirigeva il cantiere ed aveva ricevuto dal datore di lavoro idonea ed esplicita delega in materia di sicurezza del lavoro;

e) fuori discussione appariva la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva addebitata al G. e l'evento, tenuto conto delle precisazioni fornite dal consulente del P.M. il quale aveva effettuato prove ed accertamenti seguendo criteri tecnici e parametri di riferimento di sicura affidabilità, ed aveva concluso nel senso che una adeguata pulizia dei freni dell'impianto di emergenza avrebbe certamente consentito al carrello di arrestarsi: di tal che dette conclusioni non apparivano in alcun modo scalfite dalle considerazioni del consulente di parte del G.;

f) insuscettibile di ridimensionamento risultava il trattamento sanzionatorio riservato dal primo giudice al G., posto che il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravante appariva equilibrato e la pena in concreto inflitta rispecchiava congruamente la gravità del fatto e l'intensità della colpa.

Ha proposto ricorso per cassazione il G. deducendo, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, doglianze che possono così sintetizzarsi:

a) errata applicazione dell'articolo 43 c.p., comma 3 e vizio motivazionale nell'individuazione di elementi di responsabilità a carico del G., posto che:

1) l'efficienza dei freni di emergenza non era stata solo comunicata dal capo-cantiere al T., in occasione dell'intervento di manutenzione del (omissis), ma direttamente constatata avendo il T. stesso precisato che il locomotore si era bloccato automaticamente "alla rottura del tubo a circa 50 metri dalla fresa";

2) la stessa Corte d'Appello aveva dato atto che le strette feritoie attraverso le quali penetravano i corpi estranei non potevano essere adeguatamente protette, perchè, essendo state concepite e dimensionate per consentire il passaggio della fune, erano ineliminabili, ed aveva precisato altresì che per la difficoltà di smontaggio dei freni, la pulizia all'interno degli stessi era un'operazione non prevista dal costruttore;

b) se la doverosità delle operazioni di pulizia non è stata prevista neanche dal costruttore, non si comprende in base a quale criterio dovrebbe essere ascrivibile al G. una responsabilità imputabile invece ad un errore del progettista;

c) il carrello era stato progettato e costruito per operare all'interno di una galleria in corso di escavazione, e cioè in un ambiente in cui era ampiamente prevedibile la presenza di detriti, di tal che sarebbe stato onere del progettista adoperarsi affinché il carrello fosse dotato di freni di emergenza tali da poter operare in maniera ottimale in siffatte condizioni;

d) la mancanza di protezione dei freni rendeva possibile in qualunque momento, durante l'attività lavorativa all'interno della galleria, l'ingresso di detriti, per cui anche un quotidiano controllo non

avrebbe potuto scongiurare l'improvvisa introduzione di materiale estraneo tale da annullare l'azione frenante;

e) la Corte territoriale avrebbe ommesso di indicare le modalità e la frequenza delle operazioni di pulizia, omettendo altresì di indicare quale poteva essere quel limite di sicurezza che sarebbe stato superato per la presenza di detriti nell'impianto frenante;

f) l'operazione di pulizia era difficoltosa e non prevista neanche dal costruttore;

g) la disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 220 sarebbe stata rispettata mediante i controlli inframensili sul funzionamento del carrello;

h) la Corte distrettuale non avrebbe fornito alcuna prova concreta circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità, tra la condotta addebitata al G. e l'evento, essendosi limitata a recepire acriticamente le conclusioni del consulente del P.M., tra l'altro esprimendosi in termini di certezza - con riferimento all'esistenza del nesso causale - laddove il consulente avrebbe viceversa formulato un giudizio di mera probabilità;

i) la Corte di merito infine non avrebbe motivato la propria decisione in ordine al giudizio di comparazione tra attenuanti generiche ed aggravante essendosi limitata a considerare equilibrata la valutazione di equivalenza del primo giudice, pur in presenza dell'incensuratezza dell'imputato e dell'avvenuto risarcimento dei danni.

È stata poi depositata memoria difensiva per illustrare ulteriormente le doglianze dedotte con il gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, per l'infondatezza delle censure.

Giova sottolineare che, secondo un principio più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, avallato dalle stesse Sezioni Unite, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito.

"L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i contenuti della motivazione - quali sinteticamente sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo.

In questa sede non può essere rimessa in discussione la dinamica dell'infortunio, quale ricostruita dal G.U.P. e dalla Corte distrettuale, trattandosi di accertamenti di fatto; di tal che, una volta

ritenuto acclarato dai giudici del merito che il carrello non si arrestò per il cattivo funzionamento dell'impianto di frenata di emergenza, dovuto alla scarsa manutenzione, non hanno rilievo alcuno le osservazioni del ricorrente secondo cui la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze processuali avendo trascurato quegli elementi che potevano presentare valenza probatoria per la tesi difensiva: giova ribadire che la prospettazione di una diversa valutazione degli acquisiti elementi probatori, alternativa rispetto a quella effettuata in sede di merito, non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione nel quale il controllo di legittimità deve essere limitato, per volontà del legislatore, alla concatenazione logica delle argomentazioni poste dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento.

Quanto alle ragioni addotte dai giudici del merito a fondamento del giudizio espresso, mette conto sottolineare che la Corte d'Appello ha motivatamente condiviso le conclusioni del consulente del P.M. secondo cui l'unico modo per ovviare all'inconveniente dell'ingresso dei detriti trascinati dalle funi era in realtà la pulizia periodica dell'alloggiamento delle ganasce che rientrava nel dovere di manutenzione ordinaria facente capo al direttore del cantiere, vale a dire al G. : d'altra parte le feritoie delle ganasce erano "a vista", e quindi la possibilità dell'ingresso di detriti, sassi, sabbia, cemento, terriccio e quant'altro era di agevole ed intuitiva percezione.

Particolarmente significativo quanto si legge in proposito a pag. 10 della sentenza oggetto del ricorso e che appare opportuno riportare qui di seguito testualmente:

"Sulla necessità di assicurare l'efficienza dell'impianto frenante con periodiche operazioni di pulizia conviene lo stesso appellante, che non può negare, da un lato, la conoscenza delle condizioni particolarmente sporche dell'ambiente in cui operava il carrello, e, dall'altro, l'evidenza, a una semplice osservazione esterna, della presenza di detriti tra le ganasce (guardando la foto in atti, la feritoia del freno di sinistra non ancora smontato appare letteralmente intasata di cemento, vedi relazione ing. D., f. 550. tomo 1).

Su G., dunque, che dirigeva il cantiere e che aveva ricevuto dal datore di lavoro idonea ed esplicita delega in materia di sicurezza di lavoro (v. delibere ff. 867 e 868, tomo 2), ricade la responsabilità di non aver disposto o comunque di non aver vigilato che l'impianto frenante di emergenza fosse mantenuto, mediante la periodica pulizia dei vani ganasce, in condizioni di perfetta efficienza.

E la colpa di tale omissione si è aggravata dopo che, constatata la rottura dei bulloni e l'eccessiva usura delle corone dentate dei cabestani, l'evenienza del ricorso al freno di emergenza era divenuto quanto mai attuale".

A quanto sopra già detto, deve aggiungersi che l'obbligo di verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all'epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza per i lavoratori (anche in conseguenza di innovazioni normative ed aggiornamenti tecnologici) - fino al punto di non utilizzare l'attrezzo ove non sia possibile applicarvi apparati di protezione - è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: al riguardo, "ex plurimis", si veda Sez. 4, n. 41895 del 2003, RV. 227284, secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'omissione dei dispositivi di sicurezza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 71 non può trovare alcuna giustificazione deducendo l'impossibilità tecnica di adottare tali misure perchè incompatibili con la funzionalità della macchina, posto che non può ammettersi e non sussiste - alla stregua dei principi generali di protezione delle macchine contenuti nel capo 4 del titolo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 (articoli 7, 68, 69, 70 e 71) - alcuna impossibilità tecnica elusiva degli obblighi di prevenzione, in quanto una macchina alla

quale non siano applicabili i dispositivi di sicurezza non può essere costruita, né venduta, né posta in uso".

Né può essere posto in discussione il nesso di causalità, atteso che, per come accertato dal consulente del P.M., una volta smontati i freni e liberate le ganasce dai detriti, l'efficacia di frenatura dell'impianto era risultata il triplo rispetto alla prova eseguita prima della pulizia (pag. 5 della sentenza impugnata): da un lato, detta verifica pratica, e, dall'altro, i calcoli effettuati (ed illustrati nella relazione) dal perito, hanno consentito a quest'ultimo di pervenire alla conclusione che se l'efficacia frenante non fosse stata pressoché azzerata dai copiosi detriti accumulatisi tra le ganasce, il carrello si sarebbe arrestato senza incidenti.

Ed in proposito non va sottaciuto che la Corte territoriale si è fatta carico di vagliare anche le deduzioni del consulente di parte, ritenendo di doverle disattendere a fronte dei calcoli esposti dal consulente del P.M. ritenuti condivisibili perchè corretti sotto l'aspetto metodologico e tecnico.

È altresì opportuno ricordare che nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato il seguente principio di diritto: "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 5, N. 8411 del 1992, RV. 191488); trattasi di principio che ha trovato autorevole conferma nella sentenza delle Sezioni Unite del 24 novembre 1999, ric. Spina, RV. 214793.

Ciò posto, neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla Legge n. 46 del 2006 (c.d. Legge Pecorella) all'articolo 606 del codice di rito.

Va innanzi tutto sottolineato che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompletezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompletezza derivante dal non aver tenuto presente, la Corte di merito, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. Occorre ancora tener conto che: 1) la legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto - con riguardo a motivazione del Giudice di merito, o difettosa per commissione o difettosa per omissione - a seconda che il Giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460, P.M. in proc. Napoli).

In sostanza, la riforma della Legge n. 46 del 2006 ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione.

Infatti, il nuovo testo dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'articolo 581 c.p.p., lettera c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta").

Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'articolo 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri).

In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1 n. 16223 del 02/05/2006, Rv. 233781 imp. Scognamiglio): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte della decisione impugnata, e di quella (integrativa) resa all'esito del primo grado di giudizio, a tutti i temi toccati dal G..

Ma v'è di più, posto che, sempre con riferimento alla portata delle innovazioni della Legge n. 46 del 2006 relativamente allo specifico caso di ricorso per cassazione di cui all'articolo 606 c.p.p., lettera e), non è sufficiente:

a) che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità;

b) né che tali atti siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli "atti del processo", presi in considerazione per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano "decisivi", ossia autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (cfr., in tal senso, Sez. 6, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri).

In definitiva: la nuova formulazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), introdotta dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8 nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).

Tenendo conto di tutti i principi testé ricordati, deve concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure sopra esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso della motivazione impugnata.

Quanto infine alla doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, la stessa riguarda apprezzamenti di merito e risulta comunque manifestamente infondata avendo la Corte territoriale dato conto del proprio convincimento al riguardo richiamando espressamente la gravità del fatto e l'intensità della colpa, così dimostrando di aver tenuto conto dei parametri indicati nell'articolo 133 c.p..

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.